

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
FORMAZIONE DECENTRATA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

“I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE
LE QUESTIONI APERTE DAI RECENTI ORIENTAMENTI DI
LEGITTIMITA’”

Roma 16.11.2011

“LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 12408-11
E LA TABELLA MILANESE”

dr. Damiano Spera
Giudice del Tribunale di Milano

1. PERCHE' LA CASSAZIONE HA SCELTO LA TABELLA MILANESE?

A mio giudizio le statuizioni assunte dalla Cassazione nella sentenza n. 12408/11, con particolare riguardo all'adesione della tabella milanese, si giustificano per le ragioni che seguono.

- 1) L'Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano, sin dalla prima versione della tabella (anno 1995), **ha preso le mosse dall'assunto della Corte Costituzionale (sentenza n. 184/1986)**, secondo cui il giudice deve garantire uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non deve essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto), ma anche elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana. Conseguentemente, nella liquidazione del danno alla persona, devesi garantire, da un lato, proporzione e cioè **parità di trattamento** e, dall'altro, **personalizzazione** in relazione alle peculiarità del caso concreto accertate nel processo.
- 2) Sulla base di questa premessa **la tabella milanese ha sempre previsto una forbice, adeguatamente ampia, di valori monetari**, al fine di dare al giudice ed alle parti uno strumento idoneo di valutazione della fattispecie concreta, tenendo sempre conto dei **precedenti giurisprudenziali** in casi simili.
- 3) I criteri generali **di costruzione della curva sono stati quelli del punto variabile, in funzione dell'età e del grado di invalidità**: il valore economico del punto aumenta con **l'aumento dell'invalidità** (sul presupposto che l'incidenza della menomazione sulle condizioni di vita del soggetto diventa via via più grave con l'aumento dell'invalidità) e **decrese in funzione dell'età** della vittima (sul presupposto che, trattandosi di liquidazione di un danno futuro, si deve tenere conto della durata del pregiudizio che subirà la vittima, in funzione della sua probabile aspettativa di vita. La tabella milanese ha applicato quest'ultimo parametro riducendo l'importo ottenuto con il punto di invalidità con il crescere dell'età della vittima in ragione dello **0,5% per ogni anno di età**. Tutti gli esposti criteri sono stati accolti prima dall'art. 5 della **legge n. 57/2001** (come modificato dall'art. 23 della legge n. 273/2002) e, successivamente, dagli artt. **138 e 139 del Codice delle assicurazioni private**.
- 4) **Il range di personalizzazione** è stato individuato nella percentuale, via via decrescente in ragione del grado di invalidità, **dal 50% al 25%**.
- 5) L'applicazione della tabella milanese, con le descritte modalità, ha consentito altresì **la prevedibilità delle decisioni giudiziarie**, favorendo le transazioni stragiudiziali della lite ed anche quelle giudiziali, laddove fosse stata necessaria l'istruttoria per accertare l'*an debeatur*.
- 6) La tabella milanese **non ha mai fatto "forzature", né nei confronti della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione né nei confronti della legge**.
- 7) Ed infatti la tabella milanese ha sempre accolto una **nozione unitaria e omnicomprensiva di danno biologico**. Già nei "Criteri orientativi" della **tabella milanese 2004 (dopo le sentenze gemelle del maggio 2003)**, si stigmatizzava che il danno biologico costituisce figura di danno non patrimoniale con cui si designa l'ipotesi della lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) alla integrità psichica e fisica della persona; tale danno va considerato "*in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana*" (cfr. **Corte Cost. n. 356/1991**, Corte Cost. n. 184/1986).
- 8) La tabella milanese ha sempre ritenuto che **non è possibile parlare di danno biologico presunto, perché occorre sempre la prova della "lesione temporanea o permanente**

all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" (ora artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni e, prima, art. 5 L. n. 57/2001 citato).

- 9) La tabella milanese ha sempre **"ripudiato"** l'esistenza del danno esistenziale, come voce **autonoma di danno** e, quindi, per questo verso ha anticipato le statuizioni delle sentenze delle Sezioni Unite di San Martino 2008, secondo cui **"di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere"**.
- 10) La tabella milanese, tuttavia, non ha avuto timore di parlare di **"pregiudizi esistenziali"**, distinguendo tra quelli cd. **standard** conseguenti alla menomazione dell'integrità psicofisica, per i quali è **possibile il ricorso a presunzioni** e quegli altri per i quali, invece, **occorre una prova più rigorosa (presuntiva, ma se necessario, anche testimoniale e documentale), in presenza di particolari condizioni soggettive del danneggiato**. I **"Criteri orientativi della Tabella milanese 2009"** espressamente affermano:

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:

- *a una tabella di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);*
- *a una percentuali di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi -onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:*
 - o *sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),*
 - o *sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo).*

- 11) In un passaggio importante delle sentenze di San Martino, le Sezioni Unite affermano: **bisogna distinguere se la "sofferenza soggettiva" sia "in sé considerata" o sia "componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale"**. Ricorre il primo caso (ad esempio) nel dolore che subisca la persona diffamata. Se vi sono degenerazioni patologiche della sofferenza **"si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua nuova configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato"**.

Alla luce di queste statuizioni, **risultò immediatamente evidente che non fosse più possibile continuare ad applicare la precedente Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale**, atteso che la medesima prevedeva la separata liquidazione del danno morale, nella misura da un quarto alla metà dell'importo liquidato per il danno biologico. Incorreva dunque anche questa Tabella nelle censure delle Sez. Unite, perché determinava una duplicazione di risarcimento del danno.

Non vi erano ragioni per ritenere che le Sezioni Unite avessero inteso negare l'esistenza e la risarcibilità delle sofferenze fisiche e morali in presenza di danno biologico. Le Sezioni Unite avevano semplicemente **"baccettato"** i giudici (togati ed onorari), perché

procedevano a queste liquidazioni con errati automatismi tabellari. I giudici non si avvedevano che, quando c'è lesione biologica, i pregiudizi conseguenti alla menomazione psicofisica - «il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare» e quello ravvisato nella pena e nel dolore conseguenti e cioè «nella sofferenza morale determinata dal non poter fare» - sono, in definitiva, **due facce della stessa medaglia, essendo la sofferenza morale «componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale»**. Il giudice deve quindi, con congrua motivazione, «procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico», valutando congiuntamente i pregiudizi anatomico-funzionali e le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso.

Pertanto, con **doveroso rispetto delle innovative statuizioni delle citate sentenze delle Sezioni Unite, nell'anno 2009, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha modificato la Tabella milanese laddove la stessa non risultava coerente con le stesse**. La nuova tabella (attualmente in vigore), quindi, **ha modificato le modalità di risarcimento, sia pure tenendo conto dei precedenti valori monetari**, per consentire **un'adeguata personalizzazione** del danno, ma valutando interamente e complessivamente i pregiudizi subiti dalla vittima e comunque sussumibili nel danno non patrimoniale, **al fine di evitare quei rischi (se non certezze) di duplicazione del medesimo pregiudizio**. In sostanza **il danno morale transeunte, riqualificato come sofferenza (spesso permanente) fisica e psichica è stato valutato congiuntamente al danno correlato alla menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto**.

- 12) Per altro verso la **sentenza della Cassazione n. 12408/11 ha apprezzato che la tabella milanese è stata aggiornata alla luce dei criteri enunciati dalle Sezioni Unite**; significativamente la tabella ha cambiato anche il nome, non più *“Tabella per la liquidazione del danno biologico”*, ma *“Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica”*. Inoltre la tabella milanese ha sempre avuto una *“vocazione nazionale”*, perché seguita da circa i due terzi dei **Tribunali d'Italia ed ha sempre considerato le “conseguenze macroeconomiche”** delle decisioni assunte. La Tabella milanese ha sempre ripudiato l'orientamento giurisprudenziale (minoritario) secondo cui il danno alla persona deve essere liquidato anche tenendo conto del costo della vita nel luogo in cui vive il danneggiato; si riconosce una somma con cui si liquida il danno consequenziale alla lesione del diritto inviolabile alla salute, senza ingabbiare la liquidazione in diverse ed arbitrarie griglie territoriali in considerazione delle diverse quantità di beni che si possono acquistare con detta somma. La Tabella milanese ha consentito quindi di **ridurre il fenomeno del cd. “forum shopping”**. Tuttavia i valori monetari della tabella milanese sono stati sempre **coerenti con quelli assunti in passato (tant'è che nella prima colonna si riporta ancora valore monetario “storico” della tabella ed. 1996, rivalutato ad oggi**.
- 13) **La tabella milanese non ha dato uno “schiaccio” alle Sezioni Unite, sul presupposto che avrebbe eseguito solo un'operazione di maquillage della curva** risarcitoria, senza incidere sulla sostanza (come da qualcuno è stato sostenuto). La nuova tabella milanese ha modificato, in concreto, l'attenzione degli operatori (**giudici, avvocati, assicurazioni**) **sul contenuto effettivo del danno non patrimoniale subito dalla vittima e dunque risarcibile**. La Tabella milanese ha solo salvaguardato i valori monetari già in uso precedentemente alle sentenze di San Martino 2008, posto che la censura da queste mosse, come si è detto, ha avuto riguardo (soprattutto) al risarcimento del danno esistenziale (come voce autonoma di danno) ed alla necessità di non duplicare il risarcimento delle medesime voci di danno, ma non ha mai avuto ad oggetto (né avrebbe potuto) i valori monetari in sé considerati. Ebbene anche nella Tabella milanese ed. 2004 l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano si adeguò ai *dicta* delle sentenze gemelle della Cassazione del maggio 2003, conservando i valori monetari di liquidazione del danno subito dalle vittime

secondarie, a seguito di morte o grave lesione del prossimo congiunto: le somme prima riconosciute per “danno morale” sono state poi liquidate come “danno non patrimoniale da perdita o grave lesione del rapporto parentale”. Lo **schiaccio alle Sezioni Unite 2008 è stato dato, invece, da quei giudici che, incuranti della funzione nomofilattica della Suprema Corte, hanno continuato, imperterriti, a liquidare il danno da sofferenza in una frazione (più o meno ampia) del danno biologico (come, ad es., il Tribunale di Roma).**

- 14) La Tabella milanese non aveva preso posizione sulla obbligatorietà della stessa nelle ipotesi di micropermanenti non consequenziali agli incidenti stradali, lasciando liberi i giudici di pronunciarsi, rimandando ad un momento successivo la raccolta e l'analisi dei precedenti giurisprudenziali. E' questo il compito di un Osservatorio: non imporre dogmi interpretativi, ma promuovere l'adozione delle soluzioni maggiormente condivise. E' stata la sentenza in esame, nell'esercizio dei suoi poteri-doveri nomofilattici, a statuire che la **tabella milanese deve essere ora obbligatoriamente applicata in tutti i casi in cui non vi siano i presupposti per la cogente applicazione dell'art. 139 Codice delle Assicurazioni** (danno alla persona cagionato da sinistri stradali disciplinati dal Titolo X del Codice delle Assicurazioni) a pena di nullità per violazione o falsa applicazione di norme di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1226 e 2056 c.c.. Anche nella liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale la tabella milanese non ha fatto scelte "etiche" e/o "esistenziali" (necessariamente soggettive, se non arbitrarie) riconoscendo una paritaria liquidazione del danno a tutti i prossimi congiunti, senza distinguere tra le possibili maggiori sofferenze per la perdita del coniuge, del figlio o del genitore.
- 15) La tabella milanese è **stata sempre il frutto di un appassionato dibattito tra giudici ed avvocati (difensori delle vittime e fiduciari di importanti compagnie assicurative).** Anche questa circostanza ha contribuito alla **“fortuna” della tabella, che ha potuto così resistere in tutti questi anni, con successo, alle molteplici (e spesso contraddittorie) critiche** che le sono state mosse. L'Osservatorio meneghino continuerà nel suo lavoro e ringrazia la Cassazione che ha riconosciuto **“il frutto degli spontanei, lodevoli e spesso assai faticosi sforzi dei giudici di merito”**.

2. NUOVE PROBLEMATICHE

1. La Tabella milanese è cogente per il danno non patrimoniale per lesione del bene salute od anche per quello conseguente a perdita o grave lesione del rapporto parentale?

Nelle premesse dell'iter logico seguito dalla Corte nella sentenza n. 12408/11, si accenna anche alle problematiche dell'equità in relazione alle disparità di trattamento nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: per la morte di un figlio la forbice delle liquidazioni sul territorio nazionale varia da Euro 30.000,00 ad Euro 300.000,00; alcuni tribunali attribuiscono maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quello della moglie ed altri fanno il contrario.

Poi nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha richiamato tutti i Criteri orientativi milanesi, sia quelli relativi al bene salute che quelli relativi alla perdita/grave lesione del rapporto parentale, ed ha affermato che a tali criteri *“occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del danno”*.

Il principio di diritto ha riguardo solo al danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica, ma, a mio giudizio, questa limitazione è semplicemente imposta dal caso concreto oggetto del ricorso (invalidità permanente totale). E' di tutta evidenza, quindi, che le motivazioni addotte a sostegno di quel principio di diritto si attagliano perfettamente a quelle altre ipotesi di danno alla persona da perdita/grave lesione del rapporto parentale, nei termini in cui sono state disciplinate dalla tabella milanese.

2. Quali saranno gli effetti della sentenza della Cassazione nella liquidazione delle micropermanenti?

La sentenza in esame circa le micropermanenti assume due importanti decisioni:

- **se l'applicazione dell'art. 139 Codice delle assicurazioni è cogente**, il danno va liquidato nei soli termini previsti dalla norma, con possibilità di aumento "*in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato*". Sarebbe dunque preclusa la possibilità di ammettere - con interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 139, come anche da me prospettato - la liquidazione del danno da sofferenza, anche con aumento dell'importo base in misura superiore al quinto, sul presupposto che la tabella normativa non aveva previsto la liquidazione del danno da sofferenza. La sentenza smentisce quindi apertamente il precedente enunciato dalla Cassazione con sentenza n. 19816/2010, che aveva seguito l'opposta tesi;
- **se il danno alla salute è conseguente a sinistri non disciplinati dall'art. 139** citato, devesi fare applicazione esclusivamente della tabella milanese.

Come ho detto, su entrambe tali questioni i "*Criteri orientativi*" della tabella milanese non avevano preso posizione: la Tabella milanese si è limitata a prevedere anche i valori monetari per le micropermanenti lasciando ai giudici ampia facoltà di scelta e riservando all'Osservatorio, successivamente, di rilevare le prassi più seguite. Ora la Cassazione - laddove non sia vincolata l'applicazione dell'art. 139 citato - rende di fatto cogente la tabella milanese anche per le micropermanenti, escludendo la liceità di liquidazioni che facciano applicazione, in tutto o in parte, della tabella normativa (applicata in via analogica o quale parametro equitativo). Laddove, invece, sia cogente l'art. 139, il giudice non potrà più aumentare oltre il quinto i valori monetari prescritti. Ebbene, queste statuizioni, che costituiscono un *obiter dictum* rispetto alla fattispecie oggetto del ricorso (macrolesione), saranno seguite dai giudici di merito? In questi giorni è stato approntato dall'Osservatorio milanese un questionario che sarà gestito dalla Formazione decentrata dei giudici togati ed onorari del distretto della Corte d'Appello di Milano (e forse poi esteso alle altre Corti d'Appello). Nei prossimi mesi, quindi, anche su tali questioni si pronuncerà l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

La mia opinione è che anche queste statuizioni della Cassazione sulle micropermanenti appaiono ben motivate e condivisibili.

Rimane ovviamente impregiudicata la facoltà per il giudice, di fronte alle peculiarità del caso concreto, di sollevare, anche d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 (in relazione agli artt. 3, 24 e 32 Cost.) laddove ritenga che nella fattispecie concreta non sia adeguata la liquidazione effettuata ai sensi di detta norma, nonostante l'aumento nel limite massimo del quinto. Il giudice dovrà compiutamente motivare le ragioni per cui non ritenga possibile in tal caso un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame.

Come è noto, il Giudice di Pace di Torino, Sezione Quinta civile, dr. Polotti di Zumaglia, con ordinanza in data 26.11.2009 (v. Guida al Diritto, n. 2/2010) ha ritenuto (tra l'altro) l'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 139 in esame e ne ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione, sul presupposto che non è consentito al giudice alcuna possibilità di adeguare la liquidazione del danno alla fattispecie concreta, essendo fissato un limite al risarcimento del danno alla persona, senza un adeguato contemperamento degli interessi in gioco ed in violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza e di tutela giurisdizionale del danneggiato.

La Corte Costituzionale, con la recente ordinanza n. 157/2011, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Torino, per difetto di prova della rilevanza di tale questione.

Lo stesso Giudice di Pace, in data 21.10.2011, ha riproposto la medesima questione di costituzionalità della norma. Spero che la Corte Costituzionale, questa volta, esamini il merito della questione posta.

Io rimango dell'avviso che il giudice possa sempre procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma per adeguare il risarcimento alle peculiarità della fattispecie concreta.

Del resto la citata sentenza della Cassazione n. 19816/2010 ha già comprovato la possibilità di siffatta interpretazione.

E' possibile dunque ipotizzare il seguente iter motivazionale:

“- questo giudice, procedendo ad una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni e 2059 c.c., deve garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute;

- nella fattispecie concreta, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritiene che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” o come “condizione personale soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei valori monetari scaturenti dalla tabella normativa ed aumentati fino al 20%;

- conseguentemente, il giudice, procedendo ad “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, **liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, la somma ulteriore di ... al fine di** ristorare integralmente il pregiudizio subito dalla vittima” (v., per una motivazione simile a questa qui suggerita, Tribunale Milano, sentenza n. 2334/2009, in Altalex).

2.1. La sentenza del Tribunale di Macerata 14.6.2011

Con tempestività eccezionale il Tribunale di Macerata (Sez. distaccata di Civitanova), con sentenza depositata il 14.6.2011, esamina la fattispecie di un intervento chirurgico eseguito con colpa medica e senza previa acquisizione di idoneo consenso informato al trattamento sanitario, nel quale il C.T.U. ha accertato un danno biologico pari al 5%, in soggetto di anni 23, con inabilità temporanea di giorni 115, mediamente al 50%.

Il Tribunale, in applicazione equitativa dei parametri di cui all'art. 139 Cod. delle Assicurazioni, liquida, per il danno biologico, la somma di Euro 7.669,62, con adeguamento personalizzato fino a complessivi Euro 15.000,00.

Così motiva (tra l'altro) il Tribunale di Macerata: *“Qualche incertezza suscitano le pronunce di novembre [2008 della Cass. Sez. U.] laddove affermano che il danno morale è ricompreso nel danno biologico... La ricomprensione del danno da sofferenza nel danno biologico si dimostra peraltro impossibile in tutti i casi in cui il danno biologico in senso stretto non c'è... Per la liquidazione del danno ad avviso del Tribunale è necessario prendere a riferimento quale parametro di commisurazione equitativa, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica non superiore al 9%, l'art. 139 D. Lgs. 209/2005 piuttosto che le tabelle elaborate ed adottate dal Tribunale di Milano. Tale esigenza è improntata ad un'esigenza di coerenza e di tenuta costituzionale del sistema normativo. Non appare infatti manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di elaborare criteri liquidatori differenziali per le cosiddette lesioni micropermanenti, sulla base di una valutazione astratta di (qualitativamente) minore incidenza sul valore della persona che esse sono potenzialmente capaci di assumere... Appare invece manifestamente irragionevole ed in grado di vulnerare il principio fondamentale di uguaglianza che dalla medesima compromissione all'integrità psicofisica scaturisca un trattamento risarcitorio differenziato sulla scorta di un elemento del tutto estrinseco quale l'occasione nel cui contesto la lesione si è determinata... E' opportuno precisare, tuttavia, che mentre per i sinistri derivati da circolazione stradale l'applicazione dell'art. 139 Codice delle Ass. avviene in via diretta, per il trattamento dei danni cagionati da altre cause viene adottato quale criterio equitativo di liquidazione (del resto, anche le Tabelle milanesi offrono un mero parametro risarcitorio equitativo e non sono disposizioni normative)”*.

Il danno non patrimoniale biologico di cui all'art. 139 citato può essere personalizzato. *“Occorre pertanto procedere sia ad un'opera di personalizzazione in base alle peculiari caratteristiche della*

fattispecie in esame per determinare la complessiva entità del danno biologico nei suoi risvolti funzionali e dinamico relazionali, sia per operare eventualmente un ulteriore adeguamento personalizzato con riferimento alla sofferenza morale patita dal soggetto danneggiato. Va adottata infatti un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 139 c.d.a., nel senso che il limite previsto dal comma terzo si riferisce al solo danno biologico personalizzato, ma non comprende il danno da sofferenza morale; una diversa interpretazione, nel senso di ritenere tale limite quale tetto assoluto e omnicomprensivo del danno non patrimoniale, a prescindere da ogni valutazione del caso concreto, si porrebbe in contrasto con l'ineludibile tutela dei valori fondamentali della persona umana prevista dalla Costituzione e del principio, anche comunitario, dell'integrale risarcimento del danno alla persona".

In relazione alla sentenza della Cass. n. 12408/11, il Tribunale di Macerata rileva che la Cassazione si è espressa su queste questioni con un importante "obiter dictum, che, pur privo di valore nomofilattico, per l'autorevolezza che lo connota induce l'odierno giudicante ad esprimere motivato dissenso, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- a) *Non pare venire in rilievo un'applicazione analogica dell'art. 139 cod. assic. a fattispecie da esso non contemplate, quanto, più semplicemente, l'assunzione, quale parametro di commisurazione equitativa del danno non patrimoniale, delle griglie e dei barème offerti dalla citata norma..*
- b) *Quella che nella sentenza.. viene definita come "terza linea di pensiero" ... in realtà attiene a diversa e parallela problematica (cioè se al giudice sia consentito riconoscere una somma a titolo di danno morale superiore rispetto al limite stabilito dal III comma dell'art. 139 cit...*
- c) *Pertanto le due posizioni che si contendono il campo in riferimento alla problematica in oggetto sono soltanto la prima e la seconda "linea di pensiero...*
- d) *Tra esse la Suprema Corte valida quella che esclude la possibilità di applicazione analogica dell'art. 139 cod. assic., sulla considerazione che la ratio legis è volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine di contenimento dei premi assicurativi. Epperò tale osservazione, pur corretta, non è esplicativa né esaustiva. Da un lato infatti si osserva che adottare in via equitativa i parametri liquidatori offerti dall'art. 139 cod. assic.... anche a fattispecie diverse dalla materia dell'infortunistica stradale non mina né compromette la ratio e la finalità della legge, atteso che non comporta alcun rischio di aumento dei premi assicurativi nel campo della RCA, ed anzi attribuisce a quei parametri valore applicativo in via equitativa tendenzialmente universale. D'altro lato e su un piano sistematico non può mancarsi di sottolineare che tali esigenze di politica legislativa non possono comunque obliterare i diritti fondamentali della persona espressi dagli artt. 3 e 32 della Costituzione. Appare infatti manifestamente irragionevole e violativo del principio di uguaglianza applicare un trattamento risarcitorio differenziato al cospetto della medesima lesione all'integrità psico-fisica causata da un fatto illecito e fondare tale diversità su di un elemento esterno alla fattispecie dell'illecito ed ai suoi elementi essenziali e caratterizzanti, quale il contesto circostanziale ove il fatto è accaduto, che, al più, rappresenta mera occasione della sua verificaione".*

In definitiva, il Tribunale liquida per un soggetto ventitreenne, che ha subito un danno permanente all'integrità psicofisica nella misura del 5% ed un danno biologico temporaneo mediamente al 50% per 115 giorni, la somma complessiva di Euro 7.669,62, risultante dalla tabella normativa, aumentata con adeguamento personalizzato fino a complessivi Euro 15.000,00.

3. Si prospetta una pluralità di statuti risarcitori ed indennitari del danno alla persona?

Il D.Lgs. n. 38/2000 in tema di indennizzo I.N.A.I.L. prevede specifiche tabelle delle menomazioni e dei valori monetari; i D.P.R. n. 37/2009 e n. 191/2009 disciplinano diversi indennizzi e modalità di liquidazione del danno alla persona per speciali categorie di vittime; il Codice delle Assicurazioni

(artt. 138 e 139) prevede ulteriori diverse modalità di risarcimento con ulteriori tabelle - delle menomazioni e dei valori monetari – distinte per le c.d. micropermanenti (dall'1% al 9%) e le macropermanenti (dal 10% al 100%). E, come se ciò non bastasse, in attesa della definitiva promulgazione del D.P.R. sulle macropermanenti, la sentenza Cass. n. 12408/11, impone l'adozione della tabella milanese per le invalidità dal 10% al 100%, con inevitabili problemi di coordinamento tra due tabelle aventi fonti e modalità applicative affatto diverse: per la mancanza di un barème medico legale cogente per le macropermanenti; per le criticità di accertamento e liquidazione del danno prossimo al gradino tra il 9% ed il 10%; per le diverse misure e modalità di personalizzazione del danno disciplinate dalla tabella normativa ex art. 139 Cod. Assicurazioni e dalla tabella milanese.

Si noti poi che l'art. 13 del citato D.Lgs. N. 38/2000 dispone: *“In attesa della definizione di carattere generale del danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico”*; e l'art. 139 è comunque limitato al solo danno biologico per lesioni di lieve entità, *“derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”*.

E' di tutta evidenza, quindi, che, per espressa volontà legislativa (nell'interpretazione ora confermata anche dalla sentenza Cass. n. 12408/2011) non si tratta di disciplina generale del danno alla persona.

La Tabella milanese, infine, quale tabella “generalista” (ora anche in conseguenza della citata sentenza n. 12408/2011), si applica in tutte le altre ipotesi di lesione del bene salute e di perdita e grave lesione del rapporto parentale.

La dottrina può dissertare e censurare questa pluralità di “**criteri di liquidazione per settori**”, ma al giudice spetta applicare le citate norme, fatta salva la possibilità di rimettere alla Corte Costituzionale la questione sull'eventuale illegittimità costituzionale delle stesse.

Aggiungo solamente che possono determinarsi conseguenze processuali “deliranti”.

Basti pensare all'ipotesi di una causa di incidente stradale, in cui per il danneggiato macroleso si applica la Tabella milanese, mentre per un altro danneggiato con micropermanenti il danno alla persona va accertato e liquidato con la cogente applicazione della “*Tabella delle menomazioni*” e della “*Tabella dei valori monetari*”, richiamate dall'art. 139 dello stesso Codice; ma se si tratta anche di infortunio *in itinere*, ai fini dell'accertamento dell'indennizzo dovuto dall'INAIL, si deve fare riferimento alla “*Tabella delle menomazioni*” ed alla “*Tabella indennizzo danno biologico*” richiamate dall'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000; ovviamente di tutti siffatti metodi di calcolo si dovrà tenere conto ai fini dell'accertamento dei diritti di rivalsa delle compagnie assicuratrici e dell'INAIL e del “**danno differenziale**” fatto valere dalla vittima.

E' auspicabile che il legislatore ponga in agenda l'approvazione di una legge avente ad oggetto la disciplina generale ed organica del danno alla persona, da inserire nel codice civile.

4. Si possono aumentare o diminuire i valori monetari indicati nella Tabella milanese?

In tutte le ipotesi di applicazione della Tabella milanese, poiché comunque, non sussistono vincoli normativi come è spiegato nei “Criteri orientativi”, il giudice dovrà aumentare o diminuire la liquidazione anche oltre i valori massimi e minimi, qualora la fattispecie concreta esorbiti dalla casistica media e tenuta presente durante i lavori di allestimento della tabella milanese. Ciò potrà accadere qualora il danno conseguenza - in termini di pregiudizi anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenze - sia di particolare levità o gravosità: si pensi, per un verso, al danno non patrimoniale temporaneo e permanente conseguente al colpo di frusta e, per altro verso, alle particolari sofferenze fisiche e psichiche conseguenti a lesioni dolose o ad altre condotte penalmente rilevanti e/o particolarmente abiette.

Anche nella sentenza n. 12408/2011, si afferma, nella motivazione che i criteri tabellari di Milano “*costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”*”, e

cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità"; e nel principio di diritto si ribadisce che i parametri di valutazione uniformi della liquidazione del danno *"vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto"*.

5. Se vi è lesione del bene salute e di altro diritto inviolabile della persona, è opportuna una liquidazione congiunta di tutti gli interessi lesi?

Credo che la risposta debba essere negativa.

Bisogna tenere presente che il danno da lesione del bene salute non è assorbito, né assorbe altre lesioni di diritti inviolabili della persona. Se è lesa oltre al diritto alla salute anche il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario ovvero il diritto all'onore, alla dignità o all'immagine, o alla libertà di scelta in campo religioso o sessuale, il giudice (di regola) dovrà accertare il giusto risarcimento con separate liquidazioni e certamente oltre i valori (complessivamente) previsti dalla tabella milanese.

Nella **Tabella milanese edizione 2004** si indicava il seguente criterio direttivo: anziché aumentare la somma liquidata per il danno biologico (solo) fino al 50% per la liquidazione del danno morale, si proponeva:

"di aumentare fino a 2/3 della somma liquidata a titolo di danno biologico l'entità massima del risarcimento attribuibile per il danno non patrimoniale (diverso dal biologico) unitariamente inteso (patema d'animo contingente + pregiudizi diversi derivanti dalla lesione di un interesse costituzionalmente protetto) ove, oltre al danno morale soggettivo, risulti una ulteriore significativa compromissione di interessi costituzionalmente protetti, diversi dal diritto alla salute".

Ora **la Tabella milanese 2009-2011 ha completamente espunto questo parametro**, sul presupposto che non sia possibile indicare alcun criterio di liquidazione allorché la lesione del bene salute si accompagni a quella di un altro diritto inviolabile della persona: nella casistica concreta può verificarsi che il danno alla salute sia minimale rispetto al danno più rilevante alla libertà sessuale, alla libertà personale, all'onore, alla reputazione, ecc..

E' opportuno in proposito richiamare la sentenza del Tribunale di Milano (R.G. n. 63691/03, del 16.12.2009); in quel giudizio erano stati provati **reiterati episodi di violenza sessuale effettuata dal "branco" ai danni di una minorenni**. Il C.T.U. aveva accertato un danno biologico permanente nella misura del 20% ed un'inabilità temporanea di circa sei mesi. Il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale tabellare corrispondente a tale invalidità per complessivi Euro 86.500,00 ed inoltre ha liquidato, a parte, la somma di Euro 150.000,00 per il danno non patrimoniale conseguente alla **"lesione dell'inviolabile diritto di libertà sessuale"**, atteso che la violenza sessuale comporta la lesione di fondamentali valori di libertà e dignità della persona e come tale acquista *"autonomo rilievo rispetto alle sofferenze ed ai perturbamenti psichici che quella violenza naturalmente comporta"*.

Ed ancora la Cassazione (v. sentenza n. 13530/2009), in un caso di **accertati atti di libidine commessi su una bambina di nove anni**, ha cassato la sentenza che aveva liquidato unitariamente (e con importi bassissimi) il danno subito dalla vittima, affermando il seguente principio di diritto: *"la valutazione unitaria del danno non patrimoniale deve esprimere analiticamente l'iter logico ponderale delle poste (sinteticamente descritte e tipicizzate in relazione agli interessi o beni costituzionali del minore lesi) e non già una apodittica affermazione di procedere ad un criterio arbitrario di equità pura, non controllabile per la sua satisfattività. La posta del danno morale deve essere dunque comparata a quella del danno biologico, e non è detto a priori che il danno morale sia sempre e necessariamente una quota del danno alla salute... perché il danno morale non è soltanto pretium doloris, ma anche la risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana"*.

Ed infine, appaiono errate le sentenze che, nell'ipotesi di accertata colpa medica, **“assorbono” nel risarcimento del danno da lesione del bene salute quello (affatto diverso) da mancato consenso informato al trattamento sanitario** ovvero liquidano quest'ultimo danno, in misura pari ai pregiudizi alla salute patiti dal paziente, anche in mancanza di colpa medica (e ciò in aperta violazione anche dei nuovi criteri sull'onere della prova in proposito dettati dalla sentenza della Cassazione n. 2847/2010).

6. Quid iuris per i procedimenti in corso?

La sentenza in esame ha così statuito:

La mancata applicazione della tabella milanese nel giudizio di appello non comporta, per ciò solo, **la ricorribilità in cassazione per violazione di legge** (in relazione agli artt. 1226 e 2056 c.c.) della sentenza che, in applicazione di diversa tabella, abbia liquidato importi inferiori. Perché il ricorso sia ammissibile occorre:

- che, in appello, sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice ed il ricorrente **si sia specificamente doluto “sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano;**
- che, inoltre, il ricorrente, *“nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, **quelle tabelle abbia anche versato in atti”***.

In tanto, dunque, la violazione della regola iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito”.

Ebbene la disapplicazione della tabella milanese comporta violazione di legge (*error in iudicando*), ma la scelta del criterio liquidativo da applicare alla fattispecie concreta rientra tra i poteri del giudice di merito. Pertanto credo che **il giudice di primo grado** possa fare applicazione della tabella milanese anche se le parti non ne abbiano fatto espressa richiesta e non l'abbiano prodotta in atti. A maggior ragione, l'allegazione difensiva relativa alla tabella milanese e la produzione della stessa, nel corso del giudizio di primo grado, non rientrano tra le preclusioni assertive e documentali di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., essendo ammissibili, nel corso del giudizio di primo grado, anche dopo la scadenza di questo termine perentorio.

Nel giudizio di appello valgono i comuni principi in tema di motivi specifici dell'impugnazione, ma il ricorso diventa ammissibile in Cassazione se tale motivo sia stato disatteso; la necessità della produzione in appello della tabella milanese potrebbe giustificarsi in considerazione dell'impossibilità di produzione della stessa in Cassazione. Ma non si comprende perché tale produzione in appello sia necessaria solo negli uffici giudiziari che normalmente non adottano la tabella milanese.

7. Il danno non patrimoniale rimane figura unitaria ed il sistema di liquidazione tabellare conserva la sua validità?

Le sentenze di San Martino avevano statuito che **il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, biologico, perdita del rapporto parentale) “risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”**. Le sentenze che seguono, in alcuni passaggi motivazionali, sembrano implicitamente mirare ad una valutazione critica di questa statuizione.

7.1. Cassazione sentenza pubblicata nello stesso giorno 7.6.2011 n. 12273 (rel. Travaglino)

La sentenza della Cassazione n. 12273/2011 ha per oggetto il danno subito da una ragazza che, a seguito di un incidente stradale, rimane in stato di coma per 20 ore e poi muore.

Ai fini che qui interessano si richiamano i seguenti passaggi della sentenza.

*“Le censure, che lamentano sotto il duplice, concorrente profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge una erronea e riduttiva valutazione del danno parentale, sono fondate. Secondo quanto opinato dalla corte territoriale, il risarcimento spettante ai congiunti della vittima andava circoscritto al solo danno morale, "in assoluta assenza di prova di un danno esistenziale o biologico". Premessa la correttezza in diritto dell'esclusione del danno biologico, le critiche mosse alla sentenza impugnata sotto il profilo della carente e riduttiva valutazione del danno parentale colgono pienamente nel segno. Nel solco dell'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte regolatrice (Cass. ss.uu. 26972/08), difatti, la liquidazione del danno conseguente alla lesione di uno dei diritti inviolabili della persona ha carattere unitario, attesa l'unità morfologico-giuridica del danno non patrimoniale. Liquidazione che, sempre secondo l'insegnamento delle sezioni unite, non può che essere integralmente riconosciuta al danneggiato (ovvero ai suoi eredi) alla luce della assoluta centralità del "valore uomo" predicata dalle sentenze del 2008, giusta i principi, i valori, gli interessi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale ed europea. **Il principio della unicità del risarcimento è destinato a coniugarsi, pertanto, con lo speculare principio della sua integralità. Integralità che non può non coniugarsi, a sua volta, con la realtà fenomenica del danno (nella specie, parentale) non patrimoniale. Realtà destinata inevitabilmente ad estendersi a tutti i danni conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente tutelati, anche diversi dalla salute, che sconta una inevitabile quanto fisiologica disomogeneità ontogenetica rispetto alla morfologia (sovrastrutturale poiché già sussunta nella sfera del rilevante giuridico) che, di quel danno, le categorie giuridiche hanno inevitabilmente creato attraverso una reductio ad unitutela funzionale all'approdo ad un più equo (ed economicamente sostenibile) risarcimento di sistema. La fenomenologia del danno alla persona, come rettamente evoca il ricorrente nell'esplicazione del quarto motivo di doglianza, non può prescindere dall'aspetto "relazionale" della perdita del rapporto parentale (quel medesimo aspetto relazionale che lo stesso codice delle assicurazioni private, all'art. 139, consacra come momento dinamico del danno alla salute), che si coniuga, in ipotesi, con il danno morale (come riconosciuto in sentenza) inteso come sofferenza nell'intimo e dell'intimo dell'anima, come dolore interiorizzato che accede alla perdita, anch'essa interiorizzata, della persona cara. Correttamente il ricorrente pone l'accento sulla assoluta assenza di motivazione, in seno alla sentenza impugnata, circa la inconfigurabilità del danno (definito esistenziale in guisa di categoria descrittiva, sì come insegnato dalle sezioni unite) nel suo aspetto relazionale, nel suo aspetto, cioè, della modificazione e dello sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti della vittima. Sconvolgimento, modificazioni, frustrazioni relazionali rispetto a tutto ciò che, della vita, è "altro da sé", ciò che, sempre nel solco dell'insegnamento delle sentenze del 2008, deve peraltro formare oggetto di prova, non essendo legittimamente predicabile, neppure nell'ipotesi di perdita di un congiunto, un danno in re ipsa (ben potendo accadere, sia pur non secondo criteri di frequenza, che la perdita di un congiunto non cagioni danno relazionale, ovvero non cagioni danno morale, ovvero non cagioni nessuno di essi): onde al giudice di merito il compito ineludibile di valutare se, nella specie, le allegazioni probatorie (tenute in assoluto non cale dalla corte territoriale) siano idonee o meno a fondare un ragionevole convincimento dell'esistenza di un danno siffatto...***

Con il settimo motivo, sul danno morale subiettivo, si denuncia violazione di legge per mancata applicazione delle tabelle di Milano per la determinazione del danno. Il motivo è palesemente infondato, rientrando nella assoluta discrezione del giudice del merito applicare o meno le c.d. "tabelle" in uso (peraltro, in modo non uniforme) presso i singoli distretti di corte di appello distribuiti sul territorio nazionale".

Questa sentenza della Cassazione mi fa ricordare la mia sentenza Tribunale di Milano, 4.3.2008, n. 2847/2008 (pubblicata su "Danno e Responsabilità", n. 8-9/2008), nella quale - dopo la sentenza

Cass. Sez. Unite n. 6572/2006 che sembrava riconoscere in termini generali il danno esistenziale - stigmatizzavo, un po' provocatoriamente, che in definitiva sempre (e solo) a due grandi voci si può ricondurre il danno non patrimoniale:

“Ma in tutti i casi in cui si applica l'art. 2059 c.c., alla luce anche della sentenza n. 6572/2006, qual è l'effettivo contenuto del danno non patrimoniale risarcibile?”

Da un'attenta ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale sul danno non patrimoniale, si evince che, in definitiva, tutti i pregiudizi riconducibili al genus del danno non patrimoniale possono essere ricompresi in due sole species:

- a) un patema d'animo cd. “danno morale soggettivo”, che attiene alla sfera interiore del soggetto;*
- b) un danno che attiene alla sfera esteriore del soggetto, che in tal senso può anche definirsi “esistenziale”, nella nozione accolta dalle Sezioni Unite: pregiudizio che l'illecito “provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.*

7.2. Cassazione sentenza 13.5.2011 n. 10527 (rel. Scarano)

La sentenza in esame ha per oggetto il risarcimento del danno chiesto dai genitori dell'unico figlio di 19 anni, deceduto in un incidente stradale.

Gli odierni ricorrenti, del tutto apoditticamente lamentano di aver subito un danno che ha irrimediabilmente inciso “in modo devastante” sulla “qualità” della loro vita e della loro “esistenza”, a causa del “totale stravolgimento della loro agenda esistenziale” in ragione della “privazione di tutti i riti, anche piccoli (ma solo apparentemente insignificanti) del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla sera, **l'alternarsi alla guida della macchina**, le vacanze, **le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli, il pranzo, la cena, i regali inattesi, la casa vuota, l'assenza di rumore nella camera del figlio;** pregiudizi tutti, questi, che nulla hanno a che fare con la patologia depressiva (danno biologico *iure proprio*) subita”.

La corte di merito aveva rigettato questa doglianza perché “priva di pregio” in quanto costituente “nella fattispecie concreta un duplicato del danno biologico *iure proprio*, attribuito proprio con riferimento a quella depressione dell'umore e delle funzioni vitali indicate come contenuto del preteso danno esistenziale”.

Deve quindi al riguardo osservarsi che, pur affermando di aver tenuto conto – nella complessiva liquidazione del danno non patrimoniale – anche dei “profili relazionali” dei danneggiati, la corte di merito, nel fare poi riferimento alla “depressione dell'umore e delle funzioni vitali” indicandoli come integranti il “contenuto” del preteso “danno esistenziale”, si esprime in termini effettivamente erronei, giacché alla stregua della regola vigente in base al principio di effettività tale aspetto o voce del danno non patrimoniale consiste invero propriamente nell'alterazione-cambiamento della personalità del soggetto.

É lo sconvolgimento foriero di “scelte di vita diverse”, in altre parole, lo sconvolgimento dell'esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, nello “sconvolgimento” che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un'alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse, in conseguenza della perdita del rapporto parentale, ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

A tale stregua, non può allora sostenersi che, allorquando ai fini della liquidazione di danno biologico vengono presi in considerazione anche i c.d. aspetti relazionali, per ciò stesso tale aspetto o voce di danno possa considerarsi invero sempre e comunque assorbente il c.d. danno

esistenziale (in tal senso v. invece Cass., 10/2/2010, n. 3906; Cass., 30/11/2009, n. 25236), essendo in realtà necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (*radicale*) *cambiamento di vita*, all'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto in cui dell'aspetto del danno non patrimoniale convenzionalmente indicato come danno esistenziale si coglie il significato pregnante.

In tal senso deve pertanto correggersi, ai sensi dell'art. 384, 1 co., la motivazione dell'impugnata sentenza.

Per altro verso, non potendo – come sopra esposto – considerarsi in *re ipsa*, il danno non patrimoniale *iure proprio* del congiunto [che i ricorrenti indicano come “pregiudizio esistenziale di natura non patrimoniale (*alias* danno parentale)"] é ristorabile laddove venga quantomeno allegata la degenerazione della sofferenza o patema d'animo in obiettivi profili relazionali.

Solamente in tal caso si determina invero l'inversione dell'onere della prova, con trasferimento sulla parte a cui sfavore essa opera dell'onere di dare la prova contraria idonea a vincerla.

Orbene, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, il suindicato pregiudizio esistenziale o da rottura del rapporto parentale non consiste invero nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in *scelte di vita diversa*, di cui gli odierni ricorrenti non hanno invero fornito alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione, non assolvendo pertanto (quantomeno) al su di essi incombente onere di allegazione idonea a determinare l'inversione probatoria propria e tipica delle presunzioni.

L'allegazione a tal fine necessaria, va sottolineato, deve in realtà concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè *circostanziata*, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico.

La Cassazione quindi rigetta il ricorso.

7.3. Cassazione sentenza 30.6.2011 n. 14402 (rel. Scarano)

La sentenza ha per oggetto il risarcimento del danno subito da un uomo (a seguito di incidente stradale), con postumi permanenti nella misura dell'85%.

La Cassazione accoglie il ricorso.

L'applicazione di criteri di valutazione equitativa del danno non patrimoniale deve garantire la maggiore approssimazione all'integrale risarcimento e, a tal fine, deve garantire la personalizzazione del danno (Cass. n. 26972/2008).

La Cass. ha sostenuto che la tabella milanese, quale tabella maggiormente testata, è idonea, con gli opportuni correttivi della c.d. personalizzazione del ristoro, a determinare valori congrui sia sul piano del ristoro del pregiudizio che su quello della relativa perequazione sul territorio nazionale (Cass. n. 15760/2006).

Recentemente si è anche affermato che **l'equità assolve anche alla funzione di “garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”, con eliminazione delle “disparità di trattamento” e delle “ingiustizie”, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione”**. L'equità non è arbitrio ed è insindacabile in sede di legittimità a condizione che risulti congruamente motivata, dovendo pertanto di essa “darsi una giustificazione razionale a posteriori” (Cass. n. 12408/2011).

Nella fattispecie concreta, la Corte d'Appello non ha offerto alcuna indicazione “in ordine alla circostanza se le **Tablelle di Brescia, così come quelle di Milano, facciano riferimento anche ai profili relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale**. E, in caso positivo, se vi facciano riferimento prendendo – come invero le c.d. tabelle di Milano – tale perdita in considerazione esclusivamente di per sé, senza avere cioè riguardo (anche) al

conseguente sconvolgimento dell'esistenza che per il genitore (o altro congiunto) conseguentemente ne derivi" (v. Cass. n. 7844/2011, n. 10572/2011, n. 12273/2011).

"Nel qual caso, è invero necessario che il dato offerto dalle tabelle venga reso oggetto di relativa "personalizzazione", riconsiderando i relativi parametri in ragione (pure) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato (cfr., da ultimo, Cass., 9.5.2011, n. 10108)".

La Cassazione accoglie dunque il ricorso, affermando il seguente **principio di diritto**: Le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano *"costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. .. incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano. Vanno ristorati anche i c.d. aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale, sicché è necessario verificare se i parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche) dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri recati dalla tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato"*.

Vorrei aggiungere che, a partire dai **Criteri orientativi della Tabella milanese ed. 2004** fino alla Tabella attuale, si afferma che, **per la perdita o la grave lesione del rapporto parentale, si ha riguardo proprio allo sconvolgimento delle condizioni di vita dei prossimi congiunti.**

Ciò si evince inequivocabilmente quando, in detti Criteri, si afferma quanto segue a proposito del danno da grave lesione del rapporto parentale:

"Anche in questo caso l'Osservatorio propone di disancorare la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche per presunzioni).

*La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un **possibile tetto massimo della liquidazione**, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede, **da applicare nell'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare**".*

7.4. Cassazione sentenza 12.9.2011 n. 18641 (rel. Travaglio)

La sentenza ha per oggetto il risarcimento del danno, chiesto dai genitori esercenti potestà sul figlio minore, conseguente alla condotta del sanitario che aveva colpevolmente causato al minore, all'atto della nascita, un danno alla salute permanente pari al 100% dei valori tabellari.

Si afferma quanto segue in motivazione.

3.4. La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/2011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - **in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale**: né avrebbe potuto farlo **senza violare un preciso indirizzo legislativo**, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente

non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.

3.5. L'indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di **due successivi DPR, il n. 37 del 2009 e il n. 191 del 2009**, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle **pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento *ipso facto* del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la "voce" di danno *cd. biologico* da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro**: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati.

- che "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni; -che "la determinazione della percentuale di **danno morale** viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, **in misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico**".

3.6. **Nella relazione introduttiva alle "nuove" tabelle milanesi per la liquidazione "del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale"**, difatti, si legge che i criteri con esse applicati "prima delle sentenze delle sezioni unite della cassazione individuavano valori standard di liquidazione del danno biologico, prevedendo poi la liquidazione del danno morale in misura variabile da 1/4 a 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, con personalizzazione di queste sino all'aumento del 30% dei valori standard". "A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale" si prosegue in via ulteriormente esplicativa "rilevata l'esigenza di una liquidazione unitaria e constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati, propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale" (id est, del danno biologico) "e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale".

3.8. **Nella stessa giurisprudenza di questa corte regolatrice**, d'altronde, in ossequio ad una esigenza adeguatrice dell'interpretazione giurisprudenziale alla non equivoca *voluntas legis* espressa dagli organi deputati alla produzione normativa post 2008, **numerose sono state le pronunce che hanno confermato sentenze di merito predicative del principio e del criterio della congiunta attribuzione del risarcimento da danno biologico e da danno morale liquidato, quest'ultimo in una percentuale del medesimo, salvo personalizzazione** (*ex permultis*, Cass. 29191/08: nella quantificazione del **danno morale** contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, **dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto**, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico

- nel caso di specie, la Corte, in una fattispecie di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, ha escluso che il danno morale potesse essere liquidato nel 30% del danno biologico - [e segue poi, nella sentenza in esame, la citazione delle sentenze Cass. n. 4053/09, n. 13530/09, n. 14551/09, n. 20949/09, n. 702/2010].

5.3. La corte territoriale, nella liquidazione del cd. "danno parentale" si è, difatti, attenuta tanto ai criteri predicati da queste sezioni unite con le sentenze dell'11 novembre 2008 quanto alla più recente giurisprudenza di questa corte di legittimità che, dapprima con la pronuncia 10527/11, poi, ancor più articolatamente con la **sentenza n. 14402** del medesimo anno, ha evidenziato *apertis verbis* come vadano **senz'altro ristorati anche gli aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale inteso come danno esistenziale**, così da rendersi necessaria una verifica **"se i parametri recati nella tabella milanese tengano conto anche dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita"**.

5.4. Tale analitica verifica risulta compiuto oggetto di approfondita disamina della corte territoriale che, dopo aver condivisibilmente ricostruito la vicenda in termini di **eccezionalità sotto il profilo dinamico-relazionale della vita dei genitori del piccolo tetraplegico**, ha poi altrettanto correttamente ritenuto di conservare un **ancoraggio alla liquidazione del danno biologico quale parametro di riferimento equitativo non del tutto arbitrario del danno parentale**, quantificando - con apprezzamento di fatto scevro da errori logico giuridici e pertanto incensurabile in questa sede - **il danno stesso in una percentuale (l'80%) del pregiudizio biologico risentito dal minore con motivazione che questa corte interamente condivide e fa propria**.

CONCLUSIONI

Nella mia veste di coautore della Tabella milanese, sento tutta la responsabilità che, con questa sentenza, assume l'Osservatorio della giustizia civile meneghino nel panorama della liquidazione del danno alla persona sia nelle sedi giudiziarie che in quelle stragiudiziali.

Credo che, per la prima volta, si sia realizzata una dialettica sinergica tra un ufficio di merito (e i giudici e gli avvocati ed il personale amministrativo che partecipa attivamente ai lavori dell'Osservatorio sulla giustizia civile) e la Suprema Corte di Cassazione.

La funzione nomofilattica della Cassazione individua strade sempre più innovative ed efficaci per riportare ad una omogeneità accettabile disparati criteri di liquidazione del danno alla persona, appena qualche anno fa nelle mani esclusive del singolo giudice.

Come correttamente evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione, trattasi di un'importante operazione ermeneutica effettuata in supplenza del legislatore, al quale è certamente demandato il potere-dovere di provvedere nel codice civile, in modo organico e non settoriale, nella materia del risarcimento del danno da lesione del diritto fondamentale della salute.

Nel frattempo, in questa nuova estate di San Martino, crescono ancora nuovi germogli nei solchi della Tabella milanese.

dr. Damiano Spera
Giudice del Tribunale di Milano